

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", in attuazione dell'articolo 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Art. 1 oggetto

Art. 2 regime di aiuto

Art. 3 tipologie di iniziative ammissibili

Art. 4 beneficiari

Art. 5 costi ammissibili

Art. 6 costi non ammissibili

Art. 7 tipologia e intensità del contributo

Art. 8 presentazione della domanda di contributo

Art. 9 istruttoria della domanda e concessione del contributo

Art. 10 anticipo del contributo

Art. 11 rendicontazione dei costi e varianti

Art. 12 liquidazione del contributo

Art. 13 divieto di cumulo del contributo

Art. 14 rinvio

Art. 15 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 3, comma 29, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione al Consorzio delle D.O.C.- F.V.G., di seguito denominato Consorzio, di un contributo per la realizzazione delle azioni promozionali previste dall'articolo 3, comma 27, della medesima legge.

Art. 2 regime di aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 28, della legge regionale 31/2017, il contributo di cui al presente regolamento è concesso in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1 luglio 2014 e, in particolare, secondo le condizioni di cui all'articolo 24 in materia di aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.

Art. 3 tipologie di iniziative ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge regionale 31/2017, sono ammissibili a contributo le azioni promozionali finalizzate alla:

- a) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere, mostre ed eventi;
- b) realizzazione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui vini della D.O.C. "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia"; tali pubblicazioni non fanno riferimento al nome di una singola impresa e possono fare riferimento all'origine del prodotto, purché corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 702/2014.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono accessibili a tutte le imprese aderenti al Consorzio ovvero alle imprese non aderenti allo stesso, nel qual caso la partecipazione alle iniziative non è subordinata all'adesione al Consorzio e i contributi alle spese amministrative del Consorzio sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 4 beneficiari

1. Il beneficiario del contributo di cui al presente regolamento è il Consorzio; i destinatari finali delle azioni promozionali sono le imprese vitivinicole che rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese, di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014.

2. I soggetti di cui al comma 1 non rientrano nella definizione di imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 5 costi ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di costi:

- a) spese di iscrizione e partecipazione, comprese spese per personale esterno impiegato durante le iniziative;
- b) spese di viaggio e soggiorno;
- c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento e spese per materiale divulgativo da distribuire durante la partecipazione alle iniziative;
- d) affitto di locali e stand espositivi, relativi costi di montaggio e smontaggio e spese per materiali e prodotti strettamente connessi all'evento;
- e) premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per premio e per vincitore.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono ammissibili a contributo le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione che intendono presentare informazioni fattuali sul beneficiario o sui destinatari di cui all'articolo 4, finalizzate alla promozione dei vini della "D.O.C. "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", purché le informazioni siano neutre e tutti i soggetti interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 6 costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo:

- a) i costi sostenuti in data antecedente a quella di presentazione della domanda;
- b) i costi sostenuti per eventi nei Paesi extra UE;
- c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- d) i costi sostenuti per l'acquisto di beni usati.

Art. 7 tipologia e intensità del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014, il contributo è concesso in natura senza pagamenti diretti ai destinatari finali ed è erogato al Consorzio.
2. L'intensità del contributo è pari al 100 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

Art. 8 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio e presentata al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività da realizzare nel 2018 e 2019 ed entro il 31 maggio 2019 per le attività da realizzare nel 2019 e 2020. Le attività per le quali si richiede il contributo per il 2018 e 2019 risultano distinte e nettamente separate temporalmente da quelle da realizzare nel 2019 e 2020.

2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi:

- a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente;
- b) elencazione delle tipologie di iniziative di cui all'articolo 3 che si intendono realizzare, comprese le date di inizio e fine;
- c) importo richiesto.

3. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione contenente una descrizione dettagliata delle azioni promozionali che si intende attuare e degli obiettivi che si prefigge di ottenere, la durata delle azioni, il cronoprogramma di effettuazione delle iniziative stesse, un articolato prospetto di spesa, organizzato sia per ciascuna delle azioni promozionali di cui all'articolo 3, sia in base alle categorie di spesa di cui all'articolo 5;
- b) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;
- c) dichiarazione sulle dimensioni dell'impresa redatta sulla base dell'allegato I "Definizione di microimprese, piccole e medie imprese" del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 9 istruttoria della domanda e concessione del contributo

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, il Servizio:

- a) comunica l'avvio del procedimento;
- b) valuta la completezza della domanda stessa e della documentazione prevista a corredo della stessa;
- c) verifica l'ammissibilità dei costi;
- d) richiede, eventualmente, integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 10 anticipo del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, su espressa richiesta formalizzata dal Consorzio e previa presentazione di adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, può essere concessa, per ogni anno di attività, un anticipo fino al 70 per cento del contributo concesso.

2. La garanzia è pari al 110 per cento dell'anticipo richiesto.

3. La domanda di anticipo è presentata dopo la concessione del contributo di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 11 rendicontazione dei costi e varianti

1. Entro novanta giorni dalla conclusione di tutte le azioni promozionali nel periodo di riferimento oggetto di contributo, il Consorzio richiede al Servizio la liquidazione del contributo o del saldo, allegando la seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione conclusiva delle iniziative realizzate corredata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
- b) fatture o altra equipollente documentazione giustificativa, attestante il pagamento delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000; non è ammesso il pagamento in contanti;
- c) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante:
 - 1) di non aver richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici a sostegno degli stessi costi ammissibili;
 - 2) che le spese sostenute afferiscono unicamente alle iniziative ammissibili ai sensi del presente regolamento;
- d) elenco delle imprese che hanno rivendicato la D.O.C "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" nell'anno oggetto del contributo, redatto secondo il modello predisposto dal competente Servizio;
- e) per i premi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), documentazione comprovante la consegna degli stessi, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014.

2. Le varianti alle iniziative ammesse sono presentate prima della loro realizzazione al Servizio competente, il quale le autorizza entro trenta giorni dalla data di presentazione. Le varianti che comportano una variazione dei costi inferiore al 20 per cento del costo ammesso sono valutate esclusivamente in sede di rendicontazione.

Art. 12 liquidazione del contributo

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di richiesta della liquidazione del contributo o del saldo, il Servizio emette il provvedimento di liquidazione finale a favore del Consorzio.

2. Non vengono liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo e dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea.

Art. 13 divieto di cumulo del contributo

1. Il contributo di cui al presente regolamento non può essere cumulato con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 14 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 702/2014 e quelle della legge regionale 7/2000.

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE